



## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) TOMMASI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - DANIELA CATERINO

Seduta del 29/04/2021

### FATTO

Il ricorrente, cointestatario di un buono fruttifero postale ordinario, sottoscritto in data 20/08/1986 e appartenente alla serie "Q/P", riferisce di aver riscosso il titolo in data 24/01/2017 e di aver ricevuto la somma di € 7.589,77, ritenuta inferiore rispetto a quanto spettante calcolando i rendimenti degli ultimi dieci anni.

Riferisce infatti che il timbro di modifica alla tabella rendimenti prestampata riguarda solo i primi venti anni, ma non riporta alcun riferimento al periodo dal 21° anno al 30° anno.

Chiede l'accertamento della mancata liquidazione del buono in base alle condizioni riportate a tergo, con specifico riferimento dal periodo dal ventunesimo al trentesimo anno e la rideterminazione degli interessi.

Costitutosi, l'intermediario eccepisce l'irricevibilità del ricorso, in quanto ha ad oggetto i rendimenti stabiliti all'atto della sottoscrizione del titolo, avvenuta nel 1986, e dunque non rientra nell'ambito di competenza temporale dell'Arbitro.

Eccepisce altresì l'inammissibilità del ricorso per incompetenza per materia dell'ABF, in quanto il buono fruttifero postale costituisce mezzo di raccolta del risparmio postale, effettuata per conto dell'ente emittente, secondo modalità e criteri definiti da una normativa a carattere speciale diversa dalla disciplina del titolo VI del T.U.B. relativo a "Trasparenza bancaria".

Fa presente che la serie "Q" è stata istituita con D.M. del 13.06.1986 e che la tabella del D.M. indicava gli interessi applicabili, stabilendo per i primi vent'anni un interesse composto; mentre dal 21° anno sino al 30° il tasso di interesse è sempre il 12%, ma il rendimento è calcolato sulla base dell'interesse semplice.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Afferma quindi di aver agito in applicazione di quanto previsto dall'articolo 5 del citato decreto, apponendo sul modulo cartaceo della precedente serie "P" l'indicazione "Q/P" (sul fronte) e la tabella indicante i nuovi tassi d'interesse riconosciuti per ogni scaglione temporale (sul retro), e di aver corrisposto al sottoscrittore quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del citato DM ed indicato nelle tabelle allo stesso allegate.

Aggiunge che la correttezza del proprio comportamento sarebbe stata riconosciuta sia dalla giurisprudenza di merito sia dal MEF in una nota del 15/02/2018. Ritiene inoltre che non è corretto un riferimento alla sentenza n. 13979/07 delle SS.UU., relativa a questione diversa da quella oggetto del presente ricorso.

Sostiene che parte ricorrente era senz'altro consapevole di aver sottoscritto buoni della serie "Q", nonché del rendimento di quanto sottoscritto, in quanto i buoni sono "documenti di legittimazione", con riferimento ai quali non trova applicazione il principio della letteralità; conseguentemente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. del 13 giugno 1986 ha assolto pienamente alla funzione di trasparenza del rendimento dei buoni.

Chiede di conseguenza all'Arbitro:

- che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso, perché concernente materia sottratta all'ambito di competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario;
- la non ricevibilità del ricorso, perché relativo a comportamenti precedenti il 1° gennaio 2009;
- nel merito, di rigettare tutte le domande della ricorrente, in quanto infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese, diritti e onorari.

In sede di repliche il ricorrente sostiene che le modifiche apportate "alle categorie P e Q" al momento dell'acquisto del buono fruttifero non sono state specificate, né è stato rilasciato alcun foglio illustrativo a riguardo; che il buono è stato emesso successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13.06.1986 ed è stato emesso su modulo stampigliato della serie "P", ma nella facciata anteriore reca un timbro di variazione con la dicitura "SERIE Q/P".

Afferma che sul retro del titolo risulta essere stato apposto – rispetto all'originaria tabella dei rendimenti stampata a tergo - un timbro "serie Q/P" con i nuovi rendimenti, ma che nella timbratura sovrapposta manca l'indicazione specifica del tasso di interessi per il periodo dal 21° al 30° anno.

## DIRITTO

La controversia in esame concerne l'accertamento della correttezza delle condizioni di rimborso di un buono fruttifero postale sottoscritto dal ricorrente, con particolare riferimento al periodo dal 21° al 30° anno, rispetto al quale il ricorrente contesta il mancato pagamento del rendimento previsto dalle condizioni stampigliate sul retro del titolo.

Preliminarmente, questo Arbitro valuta come infondata l'eccezione di incompetenza temporale incidentalmente sollevata dall'intermediario, fondata sulla circostanza che i buoni in oggetto di contenzioso sono stati emessi in periodo antecedente al 1° gennaio 2009, data a decorrere dalla quale l'Arbitro radica la propria competenza. La giurisprudenza del Collegio di Coordinamento (dec. n. 5673/2013) ha già da tempo chiarito che, ai fini della competenza temporale, nel caso di rapporti di durata occorre aver riguardo al *petitum*, per verificare se sia fondato su vizi genetici del rapporto di cui si controverte ovvero – come nel caso di specie – su una divergenza relativa agli effetti del negozio giuridico posto in essere.

Quanto invece all'eccezione di incompetenza per materia, il Collegio ulteriormente richiama la decisione n. 5673/2013 del Collegio di Coordinamento, che ha chiarito per un verso come la raccolta del risparmio postale rientri tra i servizi di bancoposta disciplinati



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

dal d.p.r. 14 marzo 2001, n. 144, attività che le Disposizioni in tema di ABF indicano espressamente come di competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario, e per altro verso che il rapporto contrattuale in questione va ricondotto al tipo codicistico del deposito bancario. Pertanto anche questa eccezione non può essere accolta.

L'art. 5 del Decreto Ministeriale dispone che: *“Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera “Q”, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie “P” emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura “Serie Q/P”, l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi.”*

Dall'esame documentale del buono di cui si controverte si evince che l'intermediario ha utilizzato un modulo cartaceo della precedente serie “P” per l'emissione del buono della successiva serie “Q”. Risulta inoltre l'apposizione, sul retro, del timbro modificativo/integrativo delle condizioni di rimborso per tale serie e, sulla parte anteriore, del timbro con la dicitura “Serie Q/P”.

Il timbro apposto sul retro del buono, modificativo degli originari rendimenti, nulla dispone con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno.

L'orientamento maggioritario dei Collegi ABF, confermato dal Collegio di Coordinamento con decisione n. 6142/20, ha avallato, con riferimento ai rendimenti successivi al 20° anno, la soluzione più favorevole al cliente, tenuto conto che l'apposizione del timbro sostituirebbe solamente la regolamentazione degli interessi dal primo al ventesimo anno, con ciò ingenerando nel ricorrente l'affidamento in ordine all'applicabilità delle condizioni di rimborso originariamente previste sul retro del titolo per il periodo successivo (cfr, *ex multis*, Coll. Bari, dec. n. 8900/2020, Coll. Milano, dec. n. 2058/2019).

In virtù di quanto sopra esposto, il Collegio ritiene che il ricorso sia meritevole di accoglimento e che pertanto il ricorrente abbia diritto a vedersi riconoscere per il terzo decennio il rendimento riportato sul retro dei titoli medesimi, originariamente previsto per la serie “P”.

#### **P.Q.M.**

**Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso del buono fruttifero postale, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dal titolo stesso.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
BRUNO DE CAROLIS